



Il Prefetto di Agrigento

VISTA la determina a contrarre del 26/11/2021 (prot. n. 78510) con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Prefettura di Agrigento di un avviso esplorativo finalizzato alla stipula di convenzioni per l'affidamento del servizio di trasporto con autista dei migranti, da effettuarsi su itinerari provinciali, regionali e ultraregionali;

VISTO l'avviso esplorativo del 26/11/2021 (prot. n. 78512), pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Agrigento, con il quale è stata avviata un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il servizio in oggetto;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine fissato alle ore 9:00 del 10/12/2021;

PRESO ATTO che in data 15/12/2021 (verbale prot. n. 83797) ha avuto luogo la seduta della Commissione di gara, che ha constatato le manifestazioni di interesse pervenute ed elaborato la graduatoria di chiamata secondo l'ordine cronologico di arrivo, sulla base di quanto previsto dal suddetto Avviso pubblico esplorativo;

PRESO ATTO che in data 28/12/2021 è stata inviata agli operatori economici che avevano manifestato interesse la lettera di affidamento del servizio, subordinato in ogni caso alla verifica positiva del possesso in capo alle ditte dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che, in fase di verifica, è emerso che alcuni concorrenti hanno partecipato alla procedura in oggetto sia come ditta singola sia come ditta facente parte di un Consorzio o Raggruppamento d'impresa;

VISTO l'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 secondo cui: *“È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; [...] a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; [...]”*.

VISTO il provvedimento del 07/01/2022 (prot. n. 1243) con il quale sono stati conseguentemente esclusi dall'affidamento del servizio di trasporto dei cittadini extracomunitari, che devono essere trasferiti tramite pullman in ambito provinciale, regionale e ultraregionale, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, i seguenti operatori economici:

- **Autoservizi Federico srl**, con sede in Caltagirone (CT), Via Giorgio Arcoleo 67;
- **Biagio Crescente sas**, con sede in Belvedere di Siracusa (SR), Via Aristide Gabelli 80;
- **Consorzio Sicilia in Bus**, con sede in Palermo, Via Francesco Padovani 20;
- **Fratelli Patti Autolinee srl**, con sede in Favara (AG), Via dello Sport 10;
- **Ibla Tour Società Cooperativa**, con sede in Ravanusa (AG), Via Thomas Alva Edison 7;



Il Prefetto di Agrigento

- **La Terra srl**, con sede in Ragusa, Via Archimede 285/C;
- **Reale Giuseppe**, con sede in Buccheri (SR), Contrada Piana Sottana snc;
- **SA.DA. Tour srl**, con sede in Piazza Armerina (EN), Via Papa Montini 21.

VISTA la nota del 02/02/2022 (prot. n. 8013), inviata dallo Studio Legale Ingallina per conto del Consorzio Sicilia in Bus, con la quale si richiede la revoca/annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione del medesimo Consorzio;

CONSIDERATO che, come desumibile dalle informazioni contenute nella visura camerale, il citato operatore economico è un consorzio ordinario, in quanto risulta costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile *“al semplice fine di migliorare lo svolgimento dell'attività delle imprese consorziate e non dispone di un'autonoma struttura di impresa”*;

VISTO, peraltro, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'argomento, ed in particolare quanto sostenuto con sentenza del 23 gennaio 2021, n. 59, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ove al punto 6 della motivazione ove legge che: *“La misura dell'esclusione dalla gara per consorzio e consorziato è stabilita dall'art. 48, comma 7, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, esclusivamente in relazione ai consorzi stabili ed ai consorzi fra cooperative di produzione e lavoro. In particolare, la predetta sanzione va comminata nelle ipotesi di violazione delle regole che, per tali tipologie di consorzi, disciplinano la contemporanea partecipazione del soggetto consortile e dell'associato (vale a dire indicazione dei consorziati per i quali il consorzio compete e divieto per questi ultimi di presentare un'offerta autonoma). Nessuna estromissione è invece prescritta dall'art. 48, comma 7, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016, che riguarda i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari. Pertanto, qualora accada (come nella specie) che un'impresa del gruppo presenti un'offerta in proprio, l'esclusione attinge la consorziata che ha commesso l'infrazione, ma non può colpire anche il R.T.I. o il consorzio ordinario: una simile conseguenza sarebbe incongrua, giacché tali compagnie partecipano necessariamente per tutti i loro membri e, in ogni caso, non può essere introdotta dalla stazione appaltante, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.”*

CONSIDERATO, dunque, che alla fattispecie si applica la prima parte dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 con la conseguente esclusione delle sole imprese consorziate;

DECRETA

il parziale annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990, del provvedimento di esclusione, prot. n. 1243 del 07/01/2022, relativo all'affidamento del servizio di trasporto dei cittadini extracomunitari che devono essere trasferiti, tramite pullman, in ambito provinciale, regionale e ultraregionale, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, con il reintegro nel servizio del Consorzio Sicilia in Bus, con sede in Palermo, Via Francesco Padovani 20.

Agrigento, data del protocollo

IL PREFETTO
(Cocciafa)